



**Comune di Cadorago**  
**Provincia di Como**

## **ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE**

**N.4 Reg. del 23-01-2020**

**Oggetto:** Ordinanza per la limitazione della circolazione veicolare nel Parco Lura

### **Responsabile dell'Area Polizia Locale**

Prot. n° 1131

**ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE ZONE AGRICOLA-BOSCHIVE DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL LURA E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO SULLE STRADE CAMPESTRI E FORESTALI.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 05311 del 24.11.1995 è stato riconosciuto il Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Valle del Torrente Lura”;

**Richiamati** i successivi Decreti delle Province di Como, Varese e Città Metropolitana di Milano per l’approvazione delle modifiche al perimetro del Parco successive al riconoscimento, ai sensi dell’art. 10 della D.G.R. N. 8/6148 del 12 Dicembre 2007;

**Premesso** che sul territorio comunale sono presenti, fuori dal centro abitato, aree agro-forestali alle quali si accede tramite strade comunali, consortili, vicinali o interpoderali;

**Considerato** che la maggior parte di tali aree rientrano nel PLIS “Valle Torrente del Lura”;

**Richiamate** le Norme Tecniche del Piano Particolareggiato di Attuazione del PLIS “Valle Torrente del Lura”;

**Preso atto** che sempre più frequentemente tali strade sono oggetto di atti illeciti (abbandono indiscriminato di rifiuti, spaccio di sostanze stupefacenti, ecc.) che vengono perpetrati grazie alla riservatezza dei luoghi, che consentono agevolmente di occultarsi alla vista del pubblico e di sottrarsi ai controlli delle Forze dell’Ordine;

**Considerato** che le predette strade sono legittimamente utilizzate dai proprietari dei terreni agricoli e dei boschi, nonché dai mezzi agricoli;

**Ritenuto** di dover provvedere alla tutela delle aree agro-forestali del PLIS, anche al fine di renderle fruibili in sicurezza alla cittadinanza;

**Visto** il D. L.gs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

1. L’istituzione del divieto di transito a qualsiasi veicolo a motore sulle strade campestri e/o forestali (comunali, consortili, vicinali o interpoderali) comprese all’interno del PLIS, ad esclusione di:
  - mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque aventi diritto, limitatamente all’uso e ai percorsi di proprio diritto;
  - mezzi motorizzati dei proprietari, degli affittuari o comunque aventi diritto, limitatamente all’uso e ai percorsi di proprio diritto e che espongono il pass rilasciato dal Consorzio Parco del Lura;
  - veicoli a motore utilizzati dai soggetti titolari dell’autorizzazione al taglio di piante. Detta autorizzazione deve essere esposta nella parte anteriore del veicolo;
  - “mezzi di servizio” quali i veicoli appartenenti alle Forze dell’Ordine, all’Esercito, ai Vigili del Fuoco e alle Guardie Ecologiche Volontarie, ai mezzi riconoscibili quali appartenenti ad Enti Pubblici o ad Enti di diritto

pubblico che svolgono attività di vigilanza, manutenzione o di controllo di strutture e/o impianti posti all'interno del Parco purché regolarmente in servizio e pertanto muniti dell'ordine riguardante l'intervento in corso, da esibire dietro richiesta del personale di vigilanza;

- veicoli adibiti al trasporto di persone disabili in possesso di attestazione d'invalidità che impedisca la deambulazione limitatamente ai percorsi ciclocampestri.

## **ABROGA**

Qualsiasi atto o parte di esso precedentemente emanato da questa P.A. in contrasto con detta ordinanza.

La Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricate della precisa osservazione ed esecuzione di detta ordinanza.

I trasgressori alla presente Ordinanza verranno perseguiti a norma del Nuovo Codice della Strada.

Avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3 del L. 241/90 e s.m.i., sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del vigente Codice della Strada, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto per quanto riguarda l'apposizione della segnaletica verticale;
2. Al T.A.R. Lombardia, ai sensi della L. 1034/71, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto per vizi di legittimità;
3. Al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa per le rispettive competenze:

- all'Ufficio Messi
- all'Ufficio Segreteria
- all'Ufficio Tecnico Comunale
- al Consorzio Parco del Lura
- alla Polizia Locale Provinciale
- ai C.C. – Stazioni competenti per territorio

- ai C.C. Forestali - Stazioni competenti per territorio

**POLIZIA LOCALE**

Comm. Capo MARCO RADAELLI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*